



**Mobilità Territoriale e
Professionale. Graduatoria
dei Soprannumerari.
a.s. 2016/2017**

**F.A.Q.
Frequently Asked Questions**

**Le risposte alle domande e ai dubbi più
frequenti**

(aggiornamento dell'11 aprile 2016)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

N. 23

D - La laurea triennale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento quanti punti viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

R – Viene valutata 3 punti; in base all'O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016, tale titolo va inserito, nell'apposita scheda, al punto D della Sezione "Titoli Generali".

N. 23

D – La laurea magistrale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento (3+2) viene valutata?

R – Tale titolo costituito da un triennio + un biennio di specializzazione, utile – in base alla Nuova Intesa e al DPR 175/2012- per insegnare religione in ogni ordine e grado di scuola, viene valutato 5 punti e va inserito al punto F (titoli generali) dell'apposita scheda (O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016).

N. 21

D – I punteggi derivanti dalla continuità prevista nelle lettere C) e D) del settore "Anzianità di servizio" della Tabella A- Allegato D – al CCNI del 10.02.2016, devono essere considerati ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi di ruolo)?

R – Quanto alla lettera C) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 5 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 4): il contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi un ulteriore punteggio per ogni anno successivo, sempre prestato nella scuola di attuale servizio. Occorre però tenere presente che **IL PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO E' L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010** e che i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio solo se NON vedranno accolta una eventuale domanda di trasferimento o passaggio di ruolo. **Produrrà quindi la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l'ottenimento dello stesso.**

- Quanto alla lettera D) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 6 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 5): **NON VA COMPILATA.**

N. 20

D – E per quanto riguarda la graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari il punteggio relativo alla continuità scolastica (lettere C e C0 dell'apposita scheda) verrà valutato?

R – Per l'attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale non è necessario – come per la mobilità a domanda – avere prestato servizio negli ultimi tre anni senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità. Ma, ovviamente, a seconda delle varie situazioni, il punteggio potrebbe essere inferiore. Quindi, poiché ai fini dell'esercizio di tale opzione **il**

primo anno di riferimento è il 2009/2010, i docenti aventi diritto possono beneficiare nella compilazione della scheda per la graduatoria dei soprannumerari di punteggi diversi, a seconda delle varie casistiche; ne elenchiamo di seguito quelle più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016*	A	X

PUNTI 13 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016*	B	X

PUNTI 8 (C) + 2 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016*	B	X

PUNTI 6 (C) + 3 (C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016*	B	X

PUNTI 10 (C) + 1(C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016*	B	Y

PUNTI 6 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016*	B	Y

PUNTI 8 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016*	B	Y

PUNTI 10 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	X
2014/2015	B	X
2015/2016*	B	X

PUNTI 4 (C) + 4(C0)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016*	B	Y

PUNTI 4 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y
2013/2014	A	X
2014/2015	A	X
2015/2016*	A	X

PUNTI 4 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	A	X
2015/2016*	A	X

PUNTI 2 (C)

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X
2013/2014	B	Y
2014/2015	B	Y
2015/2016*	A	X

PUNTI ZERO

* l'a.s. 2015/2016 non va valutato: in questi prospetti viene indicato solo come anno scolastico di riferimento.

Da tenere presente che **l'ottenimento di un trasferimento, o di un passaggio di ruolo, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole di un comune diverso produce la perdita del punteggio riferito alla continuità nella scuola di servizio.**

N. 19

D – Il periodo di durata del dottorato di ricerca ricadente nel servizio di ruolo è valido ai fini dell'anzianità di servizio nella mobilità a domanda e d'ufficio (trasferimenti, passaggi e graduatoria)?

R – Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo; viene valutato 6 punti all'anno. Viene però valutato 3 punti se il docente è attualmente in servizio in un settore scolastico diverso da quello in cui insegnava nel periodo del dottorato.

N. 18

D – Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio?

R – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Fa eccezione il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano acquisito lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. E' invece sempre valutabile il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie.

N. 17

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari sono valutati i benefici derivanti dalla legge 104/92?

R – Sì, nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E: occorre crocettare la casella che interessa.

N. 16

D – Se il docente nell'anno scolastico 2015/2016 – pur non essendo disabile - è sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ha diritto, nella graduatoria regionale, a precedenza?

R – Sì, in base al CCNI dell'8 aprile.2016, art. 13, numero III, punto 2; in questo caso occorrerà crocettare la casella che interessa nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E.

N. 15

D - Nella mobilità interdiocesana di quali precedenze fruisce il/la figlio/o che assiste un genitore con grave disabilità?

R – Riguardo all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, il CCNI 08.04.2016 all'art. 13, punto V, 10° capoverso, stabilisce che *“nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza”* e al figlio referente unico che rientri nelle tre condizioni previste dal predetto punto V, 4° capoverso. **Il figlio referente unico che assiste un genitore in situazione di gravità**, ma che non rientra nelle condizioni di cui al predetto punto V,

4° capoverso, ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

N.B. Per i docenti di religione i trasferimenti interprovinciali corrispondono ai trasferimenti interdiocesani, mentre la mobilità annuale corrisponde alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni tra settori diversi (regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

N. 14

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana di quali precedenze fruisce il/la figlia/o che assiste un genitore con grave disabilità?

R - Riguardo **all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta esclusivamente ai genitori, anche adottivi, al coniuge e **al solo figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.

Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92) ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (**art. 13, punto V, 4° capoverso, del CCNI 08.04.2016**):

- 1 Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- 2 Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l'assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell'anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l'unico figlio che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.
- 3 Essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire - per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.

N. 13

D – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e il DPR 175/2012 stabiliscono che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento. L'anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

R – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 e la Nota protAOODGPER5017 del 22 maggio 2014 hanno definitivamente chiarito che l'anno scolastico 1985/86 è l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

N. 12

D – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

R1 – PER LA GRADUATORIA REGIONALE: Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dell'O.M. n° 244 dell'8 aprile 2016 nella graduatoria finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 **il punteggio per il “ricongiungimento” al coniuge non può essere attribuito.**

R2 – PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti): i punti vengono attribuiti se il coniuge (o, in mancanza del coniuge, i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.(nota 7 allegato D tabella di valutazione titoli e servizi CCNI 08.04.2016).

N. 11

D – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo? Se sì, in quale lettera dei “Titoli generali” va collocato?

R – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei “Titoli generali”.

N. 10

D – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

R – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all'anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta titolo di accesso all'insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

N. 9

D – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

R – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

N. 8

D – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche e di montagna?

R - Solo per la scuola primaria. Il punteggio per il servizio prestato **in scuole uniche e di montagna** va raddoppiato; **ATTENZIONE:** in caso di servizio in scuole uniche e di montagna prestato durante il pre ruolo, il punteggio cambia a seconda che il servizio in questione sia stato svolto nei PRIMI 4 anni del pre ruolo (3 punti per anno) o negli anni SUCCESSIVI (2 punti per anno); es: un docente - su 6 anni di pre ruolo - ha svolto 2 anni di servizio in scuole uniche e di montagna; se tale servizio è stato svolto nei primi 4 anni di insegnamento, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 22 punti [18 punti per i primi 4 anni (in quanto due anni sono stati svolti in scuole uniche e di montagna, quindi vengono valutati 3 punti per anno e raddoppiati; i restanti due anni vengono regolarmente valutati tre punti per anno) + 4 punti per i due anni successivi ai primi 4, valutati 2 punti per anno); se invece il docente avrà svolto i due anni di servizio in scuole uniche e di montagna DOPO i primi 4 anni di pre ruolo, il punteggio totale del pre ruolo sarà di 20 punti [12 punti per i primi 4 anni (valutati regolarmente tre punti per anno) + 8 punti per i restanti due anni (che vengono valutati due punti per anno, ma che, essendo stati prestati su scuole uniche e di montagna, vanno raddoppiati)].

N. 7

D – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

R - Viene valutato due volte: infatti se si tratta di servizio di ruolo va indicato nell'apposita casella e valutato 6 punti per anno; nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio va detratto dal totale degli anni pre ruolo ed indicato nell'apposito spazio: il punteggio per tale servizio su piccole isole verrà poi calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) per i PRIMI 4 anni, per i 2/3 gli ANNI ECCEDENTI I 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè 2×3); se se ne sono prestati 7, il punteggio sarà di 18 punti (cioè $4 \times 3=12$, $3 \times 2= 6$, tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai 2/3).

N. 6

D – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

R – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

N. 5

D - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

R - La scheda, l'allegato D, l'allegato F per la continuità scolastica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

N. 4

D - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

R – Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

N. 3

D - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

R – Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

N. 2

D – Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

R – Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

N. 1

D – Se un docente ha presentato nel giugno 2015 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

R – Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica